

PARERE

N.ro 29/10ⁿ



2^a COMM. CONSILIARE

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Deliberazione n. 231 della seduta del 29/05/2017.

Prot. n. 23528 del 30.05.2017
Classificazione 01-15.01

Oggetto: Proposta di regolamento attuativo della legge regionale 05 luglio 2016, n.21 recante "Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni" s.m.i.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: IL PRESIDENTE

Relatore (se diverso dal proponente): IL DIRIGENTE GENERALE

Dirigente Generale: IL DIRIGENTE
(Dot. Filippo De Gello)

Dirigenti Settori: Avv. Iolanda Mauro

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNI	Componente		X
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente		X
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 05 luglio 2016, n.21, recante "Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni", s.m.i. la quale prevede che siano definite con regolamento attuativo, sentita la commissione consiliare competente, le modalità attuative delle disposizioni normative con riferimento ai presupposti, modi e tempi per la presentazione delle istanze di concessione del beneficio, nonché per l'accoglimento delle stesse;

RITENUTO di individuare nella proposta di regolamento, allegata sub 1), tali modalità attuative al fine della trasmissione al Consiglio regionale per l'acquisizione del necessario parere della commissione consiliare competente previsto dall'art. 1 della citata legge regionale 05 luglio 2016, n. 21;

VISTO il parere espresso in merito dall'Ufficio Legislativo con prot. 179256/2017, allegato sub 2);

VISTO l'allegato 1 "Proposta di regolamento attuativo della legge regionale 05 luglio 2016, n.21 recante "Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed i Dirigenti di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed i Dirigenti di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed i Dirigenti di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente, a voti unanimi,


DELIBERA

1.- di approvare le modalità attuative delle disposizioni normative contenute nella legge regionale 05 luglio 2016, n.21 di cui alla proposta di regolamento allegata sub 1 al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, al fine della trasmissione al Consiglio regionale per l'acquisizione del necessario parere della commissione consiliare competente;

2.- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del settore Segreteria di Giunta;

3.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Regolamento attuativo della Legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni)

Articolo 1 – Oggetto del beneficio.

1. Su richiesta del contribuente, da presentare a pena di decadenza entro il termine di giorni sessanta dalla ricezione dell'atto di accertamento, sono rateizzabili, ai sensi della legge regionale 5 luglio 2016, n.21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni), tutti i debiti tributari accertati dalla Regione Calabria.

Articolo 2 – Istanza del contribuente.

1. L'istanza di rateizzazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2016, n.21, è sottoscritta dal richiedente persona fisica, ovvero dal legale rappresentante dell'organizzazione, con o senza personalità giuridica, che richiede la rateizzazione.

2. All'istanza sono allegata la copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario, l'attestazione relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario del nucleo familiare del debitore, calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, s.m.i., se il richiedente è una persona fisica, ovvero, nel caso di organizzazioni con o senza personalità giuridica, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata nonché apposita documentazione dalla quale risulti lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all'art. 3, comma 4. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale devono corredare l'istanza con la documentazione comprovante il possesso della qualifica di ONLUS, e, se non tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi, con copia delle scritture contabili regolarmente approvate.

3. Per i debiti tributari superiori ad euro trentacinquemila l'istanza è corredata da fidejussione bancaria rilasciata da soggetto iscritto da almeno un quinquennio negli appositi albi tenuti da Banca d'Italia (elenco speciale ex art.107 TUB ante D.Lgs.141/10 ovvero albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB post D. Lgs. 141/10), ovvero da ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili per un valore doppio dell'importo del debito, per come asseverato da perizia giurata rilasciata da soggetto abilitato e a spese dell'istante che assume anche le spese di iscrizione e cancellazione della ipoteca.

Articolo 3 – Requisiti oggettivi e soggettivi.

1. Sono ammessi a rateizzazione i debiti tributari:

a) non inferiori agli importi minimi e non superiori agli importi massimi fissati, in base alla tabella A allegata al presente regolamento, nella fascia di debito corrispondente alla fascia di reddito applicabile al contribuente in ragione, per le persone fisiche, del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario, calcolato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, s.m.i., e, per le organizzazioni, dell'ultima dichiarazione dei redditi. Per le organizzazioni che non presentano dichiarazione dei redditi la fascia di reddito è determinata in ragione dei proventi annuali indicati dalle relative scritture contabili.

b) superiori, in ogni caso, ai 200 euro in caso di persona fisica, agli 800 euro in caso di organizzazione e ai 600 euro in caso di Onlus.

2. Si considera in condizioni economiche disagiate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 luglio 2016, n.21, la persona fisica il cui valore ISEE o la organizzazione il cui reddito, determinati con le modalità di cui al comma 1 lettera a), sia ricompreso in una delle fasce di reddito

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Celio)

indicate nella tabella A se il debito maturato sia di importo pari all'intervallo indicato nella corrispondente fascia di debito indicata nella medesima tabella.

3. Le fasce di debito di cui alla tabella A, allegata al presente regolamento, individuano, in ragione dell'importo del debito tributario:

- a) l'importo minimo al di sotto del quale non sussiste lo stato di potenziale difficoltà finanziaria a far fronte in una unica soluzione all'onere finanziario in ragione del rapporto tra le fasce di reddito e l'entità della posta tributaria omessa;
- b) l'importo massimo al di sopra del quale non sussiste la capacità di sostenibilità economica da parte del contribuente in ragione del rapporto tra le fasce di reddito e l'entità della posta tributaria omessa; nessun limite di sostenibilità economica è previsto nel caso in cui il contribuente presti idonea garanzia con le forme di cui all'articolo 2, comma 3.

4. Per le organizzazioni, oltre al requisito di difficoltà finanziaria transeunte e di sostenibilità economica, è richiesta anche la sussistenza di uno stato di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" da intendersi quale stato di crisi aziendale o di mercato di carattere transitorio derivata da causa di forza maggiore, da eventi calamitosi o da causa anomala ed imprevista di particolare gravità che direttamente o indirettamente interessino la gestione aziendale ovvero, per le organizzazioni che non svolgono attività di impresa, un'imprevista ed anomala precaria situazione reddituale o carenza temporanea di liquidità derivata da eventi imprevisti ed anomali di particolare gravità che, direttamente o indirettamente, interagiscono con la sfera economica e patrimoniale del soggetto.

Articolo 4 – Numero massimo di rate concedibili.

1. Il numero massimo di rate mensili è fissato in settantadue.
2. L'importo della rata mensile non può essere inferiore alla rata minima prevista nella rateizzazione dei debiti tributari iscritti a ruolo.
3. La durata della rateizzazione non può eccedere il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo per come previsto dalla normativa statale.
4. Il numero delle rate concedibili e i relativi importi sono quantificati in base alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, salvo che il debitore non chieda la ripartizione del pagamento in un numero di rate mensili inferiori. Con l'atto di ammissione al beneficio è approvato il piano di rateizzazione nel quale sono definitivamente determinati il numero delle rate e i relativi importi

Articolo 5 – Interessi applicabili.

1. Sul debito oggetto di rateizzazione si applica, a partire dalla seconda rata, il tasso di interesse previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21.

Articolo 6 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabella A: Fasce di debito correlate alla capacità di sostenibilità economica delle rateizzazioni

Fasce di debito per le persone fisiche		
Fascia di reddito	Importo minimo rateizzabile	Importo massimo rateizzabile
€ 0 – 15.000	>200	1.600
€ 15.001 – 28.000	400	3.200
€ 28.001- 55.000	800	6.400
€ 55.001 – 75.000	1.200	9.600
€ 75.001 – 100.000	1.800	14.400
Oltre € 100.000	3.600	senza limiti*

Fasce di debito per le organizzazioni		
Fascia di reddito	Importo minimo rateizzabile	Importo massimo rateizzabile
€ 0 – 15.000	>800	1.600
€ 15.001 – 28.000	1.600	3.200
€ 28.001- 55.000	3.200	6.400
€ 55.001 – 75.000	4.800	9.600
€ 75.001 – 100.000	7.200	14.400
Oltre € 100.000	12.000	senza limiti*

Fasce di debito per le Onlus		
Fascia di reddito	Importo minimo rateizzabile	Importo massimo rateizzabile
Soggetti ex art. 20 bis, co. 3, dPR 600/1973	>600	1.800
Altri soggetti entro € 75.000	3.600	9.600
Altri soggetti € 75.001 – 100.000	5.400	14.400
Oltre € 100.000	9.000	senza limiti*

* se il debito rateizzato è di importo superiore i 35.000 euro la concessione è subordinata alle forme di garanzia previste dall'art. 2, comma 3, del presente regolamento.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Callo)



AWA D.C.R. N. 231
del 29/05/2017

Regione Calabria
Giunta Regionale
Segretariato Generale
Settore "Ufficio legislativo"

Pagina 1 di 2

Prot.n. 179256.../SIAR del 29/05/2017

Al Dipartimento
Bilancio, Patrimonio e Finanze

SEDE

dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

[Vs. rif.: prot. n. 178515 del 29 maggio 2017]

e p. c.

Al Settore

Segreteria della Giunta regionale

SEDE

segreteria giunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: proposta di regolamento attuativo della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21, recante "Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni".

Con note prot. n. 0333978 del 07/11/2016 e prot. n. 149867 del 15/5/2017 l'Ufficio legislativo ha reso parere in ordine a due precedenti formulazioni del regolamento in oggetto.

I predetti due pareri dello scrivente settore devono qui intendersi integralmente richiamati e riportati.

Con nota prot. n. 178515 del 29 maggio 2017 il Dipartimento Bilancio ha trasmesso una nuova formulazione dell'articolato in questione.

All'esito dell'esame della nuova stesura del regolamento di attuazione della l.r. n. 21/2006, e della relazione ad esso acclusa, può concludersi che il Dipartimento proponente si è, nella sostanza, adeguato ai rilievi formulati nei precedenti pareri.

Si rileva, comunque, con riferimento all'articolo 3, comma 4, del testo normativo in esame, che il presupposto della "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" (di cui agli artt.1, co.4, e 1, co. 5, l.r.21/2016) non risulta definito mediante criteri oggettivi e misurabili, né risulta specificamente individuata la documentazione idonea ad attestarlo. In mancanza dei criteri predetti la determinazione relativa alla sussistenza, o meno, di siffatta temporanea situazione, e alla idoneità, o meno, della

documentazione prodotta al fine di attestarla, rimane rimessa ad una amplissima discrezionalità dell'ufficio. Per completezza deve precisarsi che tale rilievo non tende a prospettare possibili profili di illegittimità del regolamento, bensì a evidenziare che nell'esercizio della predetta amplissima discrezionalità l'ufficio procedente sarà tenuto a un altrettanto pregnante obbligo di motivazione, esternando in maniera puntuale le ragioni dell'accoglimento, o meno, della domanda, sotto lo specifico aspetto del requisito predetto, anche in relazione alla documentazione a tal fine prodotta dall'istante, con conseguente alto rischio di caducazioni giurisdizionali qualora tali oneri motivazionali non dovessero essere correttamente assolti.

* * * * *

Alla luce di quanto sin qui illustrato si ritiene, in definitiva, di rendere parere favorevole in merito alla proposta di regolamento in oggetto.

L'ESTENSORE

(Aut. Maria C. Pannico)


IL DIRIGENTE

(Aut. Mariano Calogero)
